

QUADERNO ANSI

n°4/2016

Natura giuridica delle società di mutuo soccorso

Fonte: Cesvot – Prof. Riccardo Bemi

Riccardo Bemi, responsabile area: giuridica, fiscale, amministrativa, finanziaria.

Laurea in economia a Pisa nel 1991

Borsa di studio biennale nel 1993 presso la Fondazione Italiana per il Volontariato

Collaboratore Fondazione Europa Occupazione (Roma) 1997-1999

Collaboratore Compagnia Sviluppo Imprese Sociali (Roma) 1999-2002

Consigliere di Amministrazione Consorzio So&Co (LU) dal 2001 - 2015

Consulente Consorzio Gino Mattarelli (BS) per la redazione di bilanci sociali dal 2003-2010.

Revisore cooperative - Confcooperative dal 2015.

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.org | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

La **Legge 15 aprile 1886, n. 3818** (“Costituzione legale delle società di mutuo soccorso”) costituisce la principale fonte normativa, cioè la normativa di riferimento in tema di SMS.

È stata integrata con la legislazione successiva, ed in particolare con i seguenti provvedimenti:

- L. n. 59/1992;
- L. n. 28/1999;
- D.Lgs. n. 502/1992;
- D.Lgs. n. 6/2003.

La L. n. 3818/1886 è stata, tuttavia, profondamente modificata dall’**art. 23** (“Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso”) del **Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179** (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”) – c.d. ‘Decreto crescita bis’ - convertito, con modificazioni, dalla **Legge 17 dicembre 2012, n. 221** (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”).

Il D.L. n. 179/2012 è intervenuto sulla L. n. 3818/1886 modificandone gli artt. 1, 2, 3 e 8 in quanto l’impianto normativo di questa tipologia societaria necessitava, cioè, di cambiamenti diretti a rendere maggiormente efficienti organizzazioni dedicate allo svolgimento di attività di assistenza socio-sanitaria e di erogazione di sussidi e contributi economici.

Il suddetto Decreto, oltre a modificare la L. n. 3818/1886, è intervenuto anche sul D.Lgs. n. 220/2002 estendendo alle SMS la vigilanza tipica delle società cooperative.

Il Decreto ha introdotto importanti cambiamenti per quanto concerne obiettivi, caratteristiche dei soci e modalità di svolgimento delle attività delle SMS.

Gli **artt. 1 e 2 della L. n. 3818/1886** - individuando gli scopi principali e accessori (o eventuali) delle SMS – impongono allo Statuto di prevedere almeno una tra le attività indicate al primo articolo, poiché al di fuori di queste (essenzialmente riconducibili ai settori previdenziale, assistenziale e culturale), la SMS non può svolgere altre attività; in particolare, è ad essa precluso l’esercizio di attività d’impresa.

In caso di violazione di tale regola, il Tribunale può, previa diffida, ordinare la cancellazione della società dal Registro delle imprese (**art. 7 della L. n. 3818/1886**).

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.org | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

Le SMS non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà (co. 4, art. 118 Cost. “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”), attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

1. erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
2. erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
3. erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
4. erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei Fondi Sanitari Integrativi di cui al D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni.

In base al nuovo art. 1 della L. n. 3818/1886, le SMS possono svolgere, quindi, sostanzialmente 2 attività di erogazione:

1. di trattamenti, prestazioni e servizi nel settore socio-sanitario e dell’assistenza familiare;
2. di somme di denaro per il rimborso di spese sanitarie o per il pagamento di indennità alla famiglia, soprattutto nell’ipotesi in cui questa si trovi in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali.

Il legislatore ha ridefinito l’ambito d’intervento delle SMS individuando finalità più articolate delle precedenti e più attente ai nuovi bisogni della collettività (con riferimento al tema della salute e dell’assistenza familiare);

Le SMS possono, inoltre, ai sensi dell’art. 2 della Legge, promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.org | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

Salvi i casi previsti da leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei Fondi sanitari integrativi, le attività di cui all'art. 1 sono svolte da queste società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Viene, così, chiarito il concetto di 'mutuo soccorso', distinguendolo da quello di 'assicurazione'. L'assicurazione comporta il trasferimento del rischio dal soggetto assicurato alla società di assicurazione; il mutuo soccorso, invece, esclude tale trasferimento, considerato che le SMS possono erogare servizi e somme di denaro soltanto nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Quindi, le SMS rappresentano una tipologia mutualistica diversa dalle 'mutue assicuratrici' disciplinate dagli artt. 2546-2548 del Codice Civile.

Atto costitutivo

Gli atti costitutivi e gli statuti delle SMS, ai sensi del **co. 1, art. 3 della L. n. 3818/1886**, devono essere redatti per atto pubblico, vale a dire con l'intervento del notaio, e devono indicare espressamente:

- la sede;
- l'oggetto sociale;
- le modalità di ammissione e di esclusione dei soci;
- i diritti e i doveri dei soci;
- le norme per l'utilizzo e la conservazione del patrimonio sociale;
- il funzionamento degli organi sociali;
- la rappresentanza legale;
- lo scioglimento e la disciplina per le modifiche statutarie.

Non sono richieste ulteriori indicazioni oltre a quelle previste nella norma, come ad esempio: il capitale sociale, i conferimenti iniziali dei soci, la durata, ecc.

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.org | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

Soci

Una delle principali novità apportate dalla riforma del 2012 riguarda la possibilità di acquisire la qualifica di socio anche da parte di soggetti diversi dalle persone sicche. Infatti, a norma dei **co. 2 e 3, art. 3 della L. n. 3818/1886**, ora possono entrare nella compagine sociale delle SMS le seguenti tipologie di soci:

- ordinari: soci che partecipano allo scambio mutualistico, cioè persone sicche, altre SMS a condizione che i membri persone sicche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla società e i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti;
- sostenitori (comunque denominati): soci persone sicche o giuridiche che, non realizzando lo scambio mutualistico, sostengono, anche finanziariamente, l'attività della società: essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.

Attraverso la previsione di soci ordinari diversi dalle persone fisiche, fenomeno della c.d. 'mutualità mediata', viene promossa la creazione di partnership tra SMS di grandi dimensioni e di piccole dimensioni che si trovano spesso nell'impossibilità di sviluppare prestazioni socio sanitarie significative per la loro ridotta capacità patrimoniale e finanziaria.

Amministratori

Gli **artt. 5 e 6 della L. n. 3818/1886** disciplinano requisiti, obblighi e responsabilità degli amministratori.

In particolare, tutti gli amministratori devono essere soci effettivi, e non solo la maggioranza di essi come è previsto nelle società cooperative.

Ciò fa ritenere ammissibile la presenza di soci 'onorari', o 'contribuenti', che non partecipino cioè allo scambio mutualistico.

Inoltre, gli amministratori devono essere nominati a tempo determinato.

Pubblicità

L'art. 4 della L. 3818/1886 disciplina la registrazione della SMS e, come conseguenza di essa, l'acquisto della personalità giuridica da parte della società medesima. La norma prevede – ai fini del conseguimento della personalità giuridica - l'iscrizione delle SMS nel “registro delle società”, tenuto dalla cancelleria del Tribunale civile a norma dell'art. 91 del Codice di commercio del 1882. La soppressione di tale registro, a seguito dell'istituzione del Registro delle imprese (co. 1, art. 25 del D.P.R. n. 581/1995) presso le Camere di Commercio, e l'espressa previsione per cui “tutti i soggetti e i relativi atti già iscritti nel registro delle società, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti di diritto nel registro delle imprese” (co. 1, art. 27 del D.P.R. n. 581/1995), oltre all'argomento letterale desumibile dall'art. 2545 e dall'art. 223 facevano già propendere gli autori – prima dell'entrata in vigore del co. 1, art. 23 del D.L. n. 179/2012 - che le SMS potevano essere iscritte nel Registro delle imprese.

In passato, quindi, le SMS non avevano l'obbligo di iscriversi in pubblici registri. L'iscrizione prevista dal citato art. 4 nel “Registro delle società” era facoltativa e prevista ai soli fini dell'ottenimento della personalità giuridica. In altre parole, l'ente non era tenuto all'iscrizione a meno che non volesse far godere i soci dei bene ci conseguenti al riconoscimento della autonomia patrimoniale perfetta, tipica della personalità giuridica.

Ora, con la recente modifica normativa (co. 1, art. 23 D.L. n. 179/2012), tutte le SMS di cui alla L. n. 3818/1886 sono tenute all'iscrizione presso il Registro delle Imprese (RI) nella sezione ‘imprese sociali’ (conseguendo, attraverso tale via, la personalità giuridica) e, in modo automatico, in una apposita sezione dell'Albo delle Società Cooperative (ASC), di cui al D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

L'iscrizione nella sezione delle imprese sociali, di cui al D.Lgs. n. 155/2006, trova giustificazione, non tanto nel riconoscimento della natura imprenditoriale dell'ente, quanto nell'ormai acquisita collocazione delle SMS nell'ambito dei soggetti di Terzo Settore.

Quindi, la nuova impostazione normativa rafforza la collocazione delle SMS all'interno della categoria degli enti non profit, considerato il divieto espresso di svolgere attività di impresa (co. 2, art. 2, L. n. 3818/1886) e la delimitazione dell'ambito operativo delle SMS ad attività meramente di erogazione (lett. a-d, co. 1, art. 1, L. n. 3818/1886).

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.org | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

Le modalità operative ed i criteri per tali iscrizioni sono stati determinati, ai sensi della suddetta norma, dal **Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2013** (“Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative”).

Le SMS, pertanto, sono tenute ad iscriversi con apposita istanza, presentata alla Camera di Commercio e corredata dal proprio atto costitutivo e statuto, predisposti in conformità degli articoli 1, 2 e 3 della L. n. 3818/1886. Inoltre, sono tenute ad iscrivere nella apposita sezione, ove ne ricorrano i presupposti:

- le modifiche all’atto costitutivo e allo statuto;
- le delibere di nomina dei componenti degli organi sociali - Organo amministrativo, Comitato dei sindaci (ove costituito), Presidente, in quanto rappresentante legale dell’ente - non indicate nell’atto costitutivo e nello statuto;
- la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie;
- la delibera di scioglimento della società, quella di nomina dei liquidatori e gli atti conseguenti alla fase di liquidazione;
- l’istanza di cancellazione dalla apposita sezione del RI;
- ogni altro atto previsto dalla Legge.

Le SMS sono altresì tenute a depositare ogni anno presso - ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 581/1995 – il documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale applicando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal D.M. 24 gennaio 2008, redatto in conformità del Documento denominato «linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali», paragrafo 1.2 e seguenti.

Le SMS devono inoltre denunciare al Repertorio Economico Amministrativo (REA) - previsto dalla lett. d), art. 8 della L. n. 580/1993 e dall’art. 9 del D.P.R. n. 581/1995 - l’avvio delle attività e l’apertura di unità locali con specificazione dell’attività svolta presso le stesse.

Gli adempimenti di cui all’art. 2 sono eseguiti secondo le modalità indicate al co. 2, art. 5 del D.Lgs. n. 155/2006 (“Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all’impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.org | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340").

Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione, nella denominazione della società deve essere presente la locuzione: "società di mutuo soccorso".

Il Decreto ha definito gli adempimenti per le SMS già esistenti alla data di entrata in vigore della normativa (ovvero il 18 maggio 2013), distinguendo i seguenti 3 casi:

1. SMS iscritte nel RI in sezioni diverse da quella prevista per le imprese sociali oppure nel REA, il cui atto costitutivo e statuto depositato risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della L. n. 3818/1886: sono iscritte d'ufficio alla sezione delle imprese sociali a seguito di presentazione di una dichiarazione sostitutiva – sottoscritta da un amministratore della società e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - circa la predetta conformità.
2. SMS iscritte nel RI in sezioni diverse da quella prevista per le imprese sociali oppure nel REA, il cui atto costitutivo e statuto depositato non risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della L. n. 3818/1886: entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 06.03.2013 presentano all'ufficio del RI territorialmente competente, una domanda di iscrizione nella apposita sezione delle imprese sociali, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto riformato in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 3818.
3. SMS non iscritte nel RI o nel REA: entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 06.03.2013, presentano all'ufficio del RI territorialmente competente una domanda di iscrizione nella apposita sezione delle imprese sociali, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 3818.

Qualora le SMS non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l'ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificare l'assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.

Le SMS depositano per l'iscrizione nell'apposita sezione delle imprese sociali, contestualmente agli atti previsti sopra, una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da un amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina.

Qualora le SMS non provvedano agli adempimenti ivi previsti nel termine stabilito, le Camere di Commercio (Registro delle imprese) non rilasceranno visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.org | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

Il D.M. 06.03.2013 ha istituito una apposita sezione per le SMS all'interno dell'ASC – Albo Società Cooperative - istituito con D.M. 23.06.2004 - che, quindi ora è composto da 3 sezioni: società cooperative a mutualità prevalente, società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente e società di mutuo soccorso di cui alla L. n. 3818/1886.

Questa iscrizione ha la funzione di sottolineare la natura mutualistica della SMS, ricomprendendo tale ente all'interno degli enti mutualistici, seppur con tratti fortemente differenziati dalle società cooperative, considerata la sua natura spiccatamente (e non societaria).

L'iscrizione avviene - ai sensi del co. 2, art. 10 della L. n. 99/2009 – per via telematica mediante presentazione della Comunicazione Unica - di cui all'art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40/2007- al RI della Camera di Commercio competente per territorio.

È istituita, a soli fini classificatori informatici, la categoria di iscrizione “società di mutuo soccorso”, in aggiunta a quelle già previste per le altre tipologie di cooperativa (cooperative di produzione e lavoro, sociali, di lavoro agricolo, di conferimento di prodotti agricoli, di consumo).

Vigilanza

Tra le novità più rilevanti che hanno riguardato le SMS vi è l'introduzione della vigilanza mutualistica ad opera dell'art. 23 del D.L. n. 179/2012 che ha aggiunto 4 commi all'art. 18 del D.Lgs. n. 220/2002:

- il co. 2-bis prevede che le SMS siano sottoposte alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Associazioni Nazionali di Rappresentanza, Assistenza e Tutela del Movimento Cooperativo, ai sensi di questo decreto legislativo;
- il co. 2-ter dispone che, in relazione alle caratteristiche peculiari delle SMS, i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria siano approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico;
- il co. 2-quater prevede che la vigilanza sulle SMS abbia lo scopo di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli artt. 1 e 2 della L. n. 3818/1886, nonché la loro osservanza in fatto;
- il co. 2-quinquies prevede, infine, che in caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono la perdita della qualifica

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.org | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

di SMS e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative.

In quanto compatibili si applicano gli articoli da 5 a 16 del Decreto Ministeriale 6 dicembre 2004 recante la disciplina della "Vigilanza sugli Enti Cooperativi" ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002, nonché gli artt. 2 e da 4 a 8 del Decreto Ministeriale 18 dicembre 2006.

Con il **Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 ottobre 2014**, è stata disciplinata l'attività di vigilanza sulle SMS, anche in relazione alla modulistica dell'attività revisionale, al contributo di revisione e fondi mutualistici e all'ispezione straordinaria.

Per quanto concerne, in particolare, la modulistica, sono stati approvati i seguenti modelli:

- verbale di revisione: sezione Rilevazione e Sezione Accertamento;
- diffida a sanare le irregolarità riscontrate;
- diffida a consentire lo svolgimento della revisione;
- diffida a consentire lo svolgimento dell'accertamento;
- relazione di mancata Revisione/Accertamento;
- certificazione di avvenuta revisione;
- attestazione di avvenuta revisione;
- richiesta di integrazione alla revisione, di cui all'ultimo comma dell'art.8 del DM. 6 dicembre 2004;
- supplemento di verifica.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 220/2002 circa la natura sia assistenziale che accertativa della revisione cooperativa, i contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della specifica revisione e volti ad accertare la conformità dell'oggetto sociale delle SMS alle disposizioni dettate dagli artt. 1 e 2 della L. n. 3818/1886 come integrata dall'art. 23 del D.L. n. 179/2012, nonché la loro osservanza in fatto.

Il revisore, secondo quanto riportato nel verbale approvato con il Decreto, è tenuto pertanto ad individuare nello statuto la presenza degli scopi indicati dalla Legge n. 3818/1886, nonché veri care le attività effettivamente svolte sia in via diretta che attraverso i Fondi sanitari integrativi.

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.org | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

Il Decreto riporta, innanzitutto, il principio fondamentale secondo cui la revisione deve essere limitata al proprio scopo e che essa si differenzia e distingue dalla vigilanza posta in essere da altre Amministrazioni, anche per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.

La ‘revisione ordinaria’ deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni (il biennio di revisione ha inizio con gli anni dispari) o annualmente nel caso di Enti che abbiano le caratteristiche di cui al co. 1, art. 15, della L. n. 59/1992.

Le ispezioni sono effettuate da:

- Associazioni Nazionali di Rappresentanza, Assistenza, Tutela del Movimento Cooperativo giuridicamente riconosciute per le SMS loro aderenti, nonché per quelle aderenti alle Associazioni di settore delle SMS, sulla base di apposita convenzione tra le due Associazioni;
- Ministero dello Sviluppo Economico per le SMS non aderenti ad alcuna Associazione o per quelle aderenti ad Associazioni di settore che non abbiano stipulato alcuna convenzione per la vigilanza con una Associazione nazionale.

Le ‘ispezioni straordinarie’, invece, disposte direttamente dal Ministero, sono affidate a ispettori incaricati nei seguenti casi:

- sulla base di programmati accertamenti a campione;
- esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni;
- ogni qualvolta sia necessario e anche nei confronti delle SMS aderenti ad una Associazione nazionale.

I revisori delle Associazioni e gli ispettori incaricati dal Ministero devono essere iscritti nell’apposito elenco di cui al D.M. 6 dicembre 2004.

Il contributo di revisione per le SMS è determinato sulla base del numero dei soci e dell’ammontare della raccolta dei contributi mutualistici: nella determinazione del contributo tra i due parametri prevarrà quello riferibile alla fascia più alta.

L’ammontare del contributo è stabilito con apposito decreto ministeriale all’inizio di ogni biennio revisionale. In caso di omesso o tardato versamento del suddetto contributo trovano applicazione le precisioni di cui al DM. 18 dicembre 2006.

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.org | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

All'accertamento e riscossione del contributo di revisione, provvedono le anzidette Associazioni nazionali per le SMS alle stesse aderenti e per quelle convenzionate, mentre per le restanti SMS provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Visto il Decreto ministeriale 30 ottobre 2014, in materia di vigilanza sulle società di mutuo soccorso, l'**art. 3 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 20 gennaio 2015** determina il **contributo** dovuto dalle SMS per le spese relative alla **revisione** degli stessi enti. Per il biennio 2015/2016, è corrisposto sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal Decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2014 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2014.

Le SMS che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2015/2016 sono tenute al pagamento del contributo minimo. I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Le SMS non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all'indirizzo internet <http://cooperative.mise.gov.it>.

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle SMS che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Le SMS che aderiscono ad una Associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all'Associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.

Per le SMS che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, co. 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.org | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

Il termine per il versamento del contributo è fissato in 90 giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a norma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

Dal momento che le SMS hanno uno scopo mutualistico e sono iscritte nell'apposita sezione dedicata dell'Albo delle Società Cooperative, sono assoggettate all'obbligo del 'versamento ai Fondi mutualistici' della quota annuale di utili prevista dall'art. 11 della Legge n. 59/1992. All'accertamento e riscossione provvedono le Associazioni Nazionali di Rappresentanza per le SMS loro aderenti, mentre per le restanti società il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Decreto puntualizza che la stipula della convenzione tra le Associazioni settoriali e quelle nazionali per la revisione non rileva ai fini della devoluzione del 3% annuale degli utili ai Fondi mutualistici, né alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento. Ciò parrebbe significare che la SMS per poter devolvere la percentuale di utili al Fondo di una Associazione nazionale di rappresentanza deve aderirvi e non sembrerebbe sufficiente che essa sia associata alla struttura settoriale.

Rispetto al **modello di verbale** utilizzato per le ispezioni delle Società cooperative, quello per le SMS è decisamente più semplificato e contiene una serie di particolarità che si adeguano alla specifica forma delle SMS. Gli elementi più significativi della vigilanza sulle SMS sono:

- l'evidenziazione dello svolgimento di ulteriori attività oltre a quella più strettamente mutualistica. Si rammenta che le SMS possono esercitare attività di carattere educativo e culturale per finalità di prevenzione sanitaria e diffusione di valori mutualistici, ma non possono svolgere attività diverse previste dalla Legge n. 3818/1886, né tanto meno attività di impresa;
- la descrizione dei Fondi sanitari integrativi e della loro istituzione ad opera delle stesse SMS, delle modalità di gestione dell'assistenza (autonoma o con affidamento totale o parziale tramite convenzione);
- l'analisi della base sociale, con distinzione tra i soci ordinari, i sostenitori, gli altri soci ex art. 3 della Legge n. 3818/1886 ovvero i fondi sanitari integrativi e i familiari dei beneficiari;
- la redazione del rendiconto consuntivo che rappresenti la situazione economica e patrimoniale dell'Ente. Si ricorda che le SMS sono tenute ad iscriversi anche nella sezione delle imprese sociali presso il Registro imprese e devono depositare ogni anno il suddetto documento, secondo i criteri indicati dal D.M. 24 gennaio 2008. Il revisore,

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.org | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

quindi, deve controllare come è stato redatto il rendiconto, se è stato depositato, se le attività sono svolte dalla società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali. In sede di vigilanza, poi, viene verificato che i contributi sociali siano effettivamente utilizzati per le attività istituzionali previste dalla legge e che eventuali altri proventi non derivanti dall'attività propria della SMS siano comunque destinati alle finalità mutualistiche;

- informazioni sugli organi sociali, sia relativamente alla composizione dell'organo amministrativo e di quello di controllo, nonché del loro funzionamento;
- due schemi rispettivamente per il controllo dell'ammontare e del corretto versamento del contributo di revisione e di quello del 3% ai Fondi mutualistici;
- l'indicazione delle eventuali vertenze giudiziarie in corso di particolare rilevanza per la società;
- l'istituzione e l'aggiornamento dei libri sociali;
- l'informazione ai soci del contenuto del verbale dell'ultima revisione effettuata dalla società.

Le **conclusioni** della vigilanza da parte del revisore possono essere:

- la proposta per il rilascio dell'attestato di revisione: il modello di verbale precisa che il certificato di vigilanza emesso nei confronti delle cooperative non aderenti sarà rilasciato su richiesta dell'Ente revisionato e che tale certificato ha validità ed utilizzabile nei rapporti tra privati (art. 15 della Legge n. 183/2011); per i rapporti con le Pubbliche amministrazioni è sufficiente una autocertificazione.
- la proposta per l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:
 - irrogazione della diffida ad eliminare le irregolarità riscontrate, con assegnazione del relativo termine;
- - gestione commissariale;
- - scioglimento per atto d'autorità;
- - sostituzione dei liquidatori;
- - liquidazione coatta amministrativa;
- - cancellazione dal Registro imprese;
- - perdita della qualifica di SMS e cancellazione dal Registro imprese e dall'Albo delle Società Cooperative.
- Quest'ultima proposta di provvedimento discende direttamente dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 179/2012 e avviene in caso di accertata violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 3818/1886, con particolare riferimento alla conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni di legge e alla correlativa osservanza di fatto.

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.org | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

Il verbale specifica, infine, che gli Uffici amministrativi preposti alla vigilanza assolvono i propri compiti nell'interesse pubblico e la vigilanza esplica i suoi effetti nei confronti della Pubblica amministrazione, in quanto attesta la legittimazione dell'Ente mutualistico a beneficiare delle agevolazioni scali, previdenziali e di altra natura o di essere sottoposte ai provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002.

Con il D.M. 30 ottobre 2014, la **disciplina** delle SMS può dirsi completa.

Liquidazione

In caso di liquidazione o di perdita della natura di SMS, il patrimonio è devoluto ad altre SMS ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Viene adottata, quindi, una disciplina simile a quella delle società cooperative. Tale norma è, forse, quella che avvicina di più questo particolare tipo di ente alle società cooperative.

In passato, la destinazione era stabilita dallo Statuto con alcuni limiti per la parte del patrimonio costituita da lasciti o donazioni.

Identità fiscale

Le innovazioni normative non intervengono in alcun modo sulla disciplina scale delle SMS. Devono, pertanto, ritenersi ancora attuali gli orientamenti dottrinali e di prassi che hanno ricondotto queste società nell'ambito degli enti non commerciali di cui all'art. 148 del TUIR.

Tale qualificazione risulta ulteriormente rafforzata, seppur indirettamente, da alcune previsioni normative introdotte dal decreto «Crescita bis». Si pensi alle norme che prevedono da parte delle SMS l'esclusivo svolgimento di attività di erogazione in campo assistenziale e sanitario, escludendo, al contempo, lo svolgimento di ogni attività d'impresa.

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.org | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

Natura Giuridica

Tenuto conto dei caratteri giuridici delle SMS, è possibile esaminare sinteticamente le principali tesi prospettate in dottrina e giurisprudenza in ordine alla natura giuridica delle SMS.

La prima tesi, che si basa sull'assenza di attività d'impresa nelle SMS, considera queste realtà come **enti di natura associativa** (non societaria), riconducibili alla categoria degli enti mutualistici diversi dalle società, contemplata dall'art. 2517 (già art. 2512) del codice civile.

Se si accoglie questa impostazione, è inapplicabile per le SMS la disciplina codicistica dettata per le cooperative (come espressamente disposto dall'art. 2517 c.c.), ivi comprese le norme introdotte o modificate con la riforma del diritto societario del 2003.

Le SMS sarebbero quindi soggette, oltre che alla L. n. 3818/1886, alla disciplina del libro primo del codice civile per le associazioni.

Sotto il profilo tributario, una tale qualificazione determinerebbe l'attrazione delle mutue nell'area degli enti non commerciali.

Altra tesi è quella che qualifica le SMS come **società cooperative** a tutti gli effetti.

Tesi alla quale consegue, come logica conseguenza, l'applicazione diretta, sia pure nei limiti della compatibilità con la Legge del 1886, della disciplina dettata dal codice civile - come riformata nel 2003 - per le società cooperative (co. 1, art. 2520 c.c.), oltre alla restante legislazione in materia di cooperazione, in quanto avente carattere generale e non settoriale. Diversi argomenti sono stati addotti a favore di questa tesi. Innanzitutto, la circostanza che anche le SMS fanno parte del movimento cooperativo (le centrali cooperative italiane associano, infatti, sia le cooperative che le mutue), e la relativa disciplina dovrebbe dividerne quindi i motivi ispiratori. La nozione di società cooperativa (quale società 'a capitale variabile' con scopo mutualistico) non appare, d'altra parte, incompatibile con la realtà del mutuo soccorso, soprattutto a seguito della riforma del 2003, in quanto il nuovo testo dell'art. 2511 c.c. - a differenza del precedente - non fa più riferimento, quale elemento essenziale della nozione di cooperativa, al profilo dell'impresa. Le mutue sarebbero quindi delle particolari cooperative a 'mutualità pura', che non possono tra l'altro distribuire utili tra i soci (e, secondo l'interpretazione preferibile, non possono emettere strumenti finanziari di

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.org | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

qualsiasi natura): esse rientrerebbero quindi in ogni caso nell'ambito delle 'cooperative a mutualità prevalente'.

Le SMS sono, in definitiva, società, certamente appartenenti al genus delle **società mutualistiche**, pur non essendo inquadrabili nella species delle società cooperative, e come queste ultime rientranti nel generico concetto costituzionale di 'cooperazione con carattere di mutualità', espresso dall'art. 45 della Costituzione.

Si tratta quindi di società speciali e tipiche, che trovano la loro disciplina fondamentale nella L. n. 3818/1886.

Non si applicano, in ogni caso, alle SMS le norme tributarie agevolative delle cooperative, anche perché, secondo la ricostruzione più accreditata, le norme tributarie che disciplinano le agevolazioni scali ed il presupposto di imposta non sono suscettibili di estensione analogica.

Quanto alla disciplina codicistica, tra le norme in materia di cooperative che possono ritenersi analogicamente applicabili alle SMS sembra che debbano ricomprendersi:

- il principio di parità di trattamento dei soci (art. 2516 c.c.);
 - l'autonomia patrimoniale perfetta della società (art. 2518 c.c.);
 - le norme sull'approvazione dei regolamenti mutualistici (art. 2521 c.c.);
 - le norme sul numero minimo dei soci (art. 2522 c.c.), sui requisiti dei soci, l'ammissione degli stessi ed il carattere aperto della società (artt. 2527 e 2528 c.c.);
 - le norme sul recesso e l'esclusione (artt. 2532 e 2533 c.c.) e sulla morte del socio (art. 2534 c.c.);
 - le norme che regolano l'assemblea (artt. 2538 - in parte -, 2539, 2540 c.c.), l'organo amministrativo (artt. 2542, 2544 c.c.), i diritti di controllo dei soci (art. 2545-bis c.c.).
- Ovviamente, le norme, contenute nei suddetti articoli, che facciano riferimento ad istituti incompatibili con la natura delle SMS, non troveranno applicazione.

Da quanto precede si evince che il nostro ordinamento giuridico consenta anche l'esistenza delle **SMS c.d. 'irregolari' o 'spurie'**: non sarebbe stato altrimenti necessario specificare, in numerose norme, il predicato della personalità giuridica o della iscrizione in relazione alle medesime società, se non fosse ipotizzabile l'esistenza di società non iscritte (predicato che, infatti, non viene in alcun caso indicato in relazione alle società di capitali e alle società cooperative, che non possono esistere – quantomeno secondo l'orientamento prevalente - in assenza dell'iscrizione nel Registro delle imprese).

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.org | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

Qual è quindi la natura giuridica delle SMS ‘irregolari’?

In considerazione della tipicità delle strutture societarie, la dottrina ha ritenuto che gli enti ‘non riconosciuti’ che perseguono scopi di carattere mutualistico debbano essere inquadrati nel genus delle associazioni non riconosciute quale tipologia associativa avente ruolo residuale, nell’ambito degli schemi tipologici previsti dal codice civile, e quindi utilizzabile per il perseguimento di scopi sia ideali che economici diversi da quello di lucro (riservato alle società ai sensi dell’art. 2247 c.c.). In altri termini, i privati avrebbero a loro disposizione, per il perseguimento dei loro scopi mutualistici, schemi societari tipici (società cooperativa, società di mutuo soccorso) che prevedono l’iscrizione nel Registro delle imprese quale presupposto, oltre che dell’acquisto della personalità giuridica, anche della loro configurazione tipologica, e quindi dell’applicabilità della disciplina ad esse dedicata. Al di fuori di tali schemi, i medesimi scopi mutualistici sarebbero perseguibili unicamente per mezzo dello strumento dell’associazione non riconosciuta.

In conclusione, alle SMS irregolari, in quanto enti mutualistici non societari, non si applica imperativamente la L. n. 3818/1886; tra l’altro, quindi, non trovano applicazione le restrizioni relative all’oggetto sociale. La mutua irregolare può quindi esercitare attività mutualistiche di diverso genere, anche diverse da quelle previste dalla Legge del 1886, e può anche svolgere attività commerciale.

Non si applicano quindi alle mutue irregolari, in linea con la prima tesi sopra esposta, le norme del codice civile in materia di cooperative: per quanto non disposto nelle fonti ad esse specificamente dedicate, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal codice civile in materia di associazioni non riconosciute; il che comporta, tra l’altro, l’applicazione dell’art. 38 c.c. che prevede la responsabilità illimitata e solidale di coloro che hanno agito per conto dell’ente.

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.org | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it